

Insegnamento di Diritto Agroalimentare

Corso di studi in Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità

A.A. 2022-2023

Gli statuti delle imprese agricole

a cura del dott. Fabrizio Cesareo



Fallibile l'imprenditore agricolo **sopra soglia**

Il d.l. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d'impresa che prevede l'assimilazione dell'imprenditore agricolo agli altri imprenditori divenendo così anch'esso fallibile quando supera i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge fallimentare, rimanendo non fallibile solo sotto soglia ove mantiene l'applicabilità della procedura di sovraindebitamento (**l. 3/2012**).

E' la conclusione cui si perviene dalla lettura combinata degli artt. 2, 11, e 17 d.l. 118/2021: in pratica per l'imprenditore agricolo ci sarebbe la piena equiparazione a quello commerciale, divenendo soggetto alle procedure concorsuali dalle quali è sempre stato escluso soggettivamente.

Segue. Gli artt. 2 e 11, co. 3, lett. c), d.l. 118/2021

Ai sensi dell'art. 2 d.l. 118/2021, l'imprenditore agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere alla Camera di commercio competente la nomina di un esperto indipendente che individui soluzioni per il superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Secondo l'art. 11, co. 3, lett. c), d.l. 118/2021, all'imprenditore agricolo, che superi i limiti dimensionali della legge fallimentare e si trovi in situazioni di crisi di cui all'art. 2, è precluso l'accesso alle procedure del sovraindebitamento

Segue. L'art. 17, commi 1, 4 e 6, d.l. 118/2021

L'art. 17, co. 1, disciplina il caso dell'imprenditore che, rispettando i limiti della legge fallimentare, può chiedere la nomina dell'esperto; mentre, ai commi 4 e 6, si prevede l'alternativa, per il solo imprenditore agricolo sotto soglia, dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento.

L'accesso alla procedura de quo sarà, quindi, possibile solo per aziende agricole di modesta dimensione, con limiti che devono tutti venire rispettati per un triennio:

- attivo patrimoniale annuo non oltre 200mila euro;
- ricavi lordi annui non oltre 200mila euro;
- debiti totali per 500mila euro.

Il Codice della Crisi di Impresa. Un'altra esenzione venuta meno?

In questa prospettiva si è mossa la l. 155/2017 e il d.lgs. 14/2019, il cui art. 1, assoggetta al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservatoria o liquidatoria, tenendo conto delle peculiarità oggettive e soggettive.

Nella disciplina della crisi dell'impresa, il legislatore ha inteso privilegiare l'imprenditore agricolo, rispetto a quello commerciale, sottraendolo al regime del concorso, ovvero allo spossessamento dei beni ed alla procedura di liquidazione dell'attività, sottraendo l'imprenditore agricolo in difficoltà alle procedure esecutive individuali promosse dai singoli creditori.

Lo statuto dell'imprenditore agricolo. L'esenzione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili

Il cd. statuto negativo dell'imprenditore agricolo si sostanzia in assai limitati esoneri.

L'esenzione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili viene meno quando l'attività dell'imprenditore agricolo è svolta da società, prevalendo in questo caso la regola societaria, dettata anche al fine di permettere ai soci, nelle forme consentite, di conoscere la situazione contabile della società.

Questa esenzione concerne esclusivamente i libri contabili previsti dal c.c., e non anche quelli previsti ed imposti dalla normativa fiscale, del lavoro, previdenziale, così che attualmente numerose sono le scritture che anche gli imprenditori agricoli non societari devono regolarmente tenere.

Segue. Art. 2214 c.c. (Libri obbligatori e altre scritture contabili)

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Registrazione nel registro delle imprese

Un'altra esenzione si riferiva alla registrazione nel registro delle imprese (art 2136 c.c.), ma con l'art. 2 d.lgs. 228/2001 la registrazione al registro delle imprese per le imprese agricole individuali e per le società semplici è stata disposta anche ai fini degli effetti pubblicitari previsti (art. 2193 c.c., cd. pubblicità dichiarativa), sicché l'estensione può dirsi scomparsa (si v. anche l. 580/1993).

Contenuti positivi allo statuto

Esistono, tuttavia, ancora nel codice civile, contenuti positivi allo statuto dell'imprenditore agricolo; si possono, infatti, ricordare, quelli codicistici relativi:

- alla capacità d'agire o all'insolvenza dell'affittuario anche di fondi rustici (art. 2198 c.c.);
- in materia di ditta (art. 2564 c.c.);
- di concorrenza nella cessione dell'azienda agricola (art. 2557, ultimo comma, c.c.);
- ai poteri del dirigente o del fattore di campagna (art. 2138 c.c.).




Le differenze rispetto all'imprenditore commerciale

- a) La possibilità per il minore di continuare l'attività agricola ereditata senza autorizzazione da parte del Tribunale.
- b) La possibilità per il dipendente pubblico di esercitare l'attività agricola.



Le agevolazioni

- In materia fiscale: il reddito agrario viene calcolato sulla base del catasto, a sua volta agganciato a valori fissi. Di estrema rilevanza è lo speciale trattamento fiscale riservato dall'ordinamento alle imprese agricole individuali e per quelle esercitate con una società semplice.
 - In materia previdenziale: l'imprenditore agricolo è equiparato al lavoratore dipendente con ciò che ne consegue ai fini dei contributi e delle tutele.
- 

Segue. Le agevolazioni in materia creditizia e la disciplina della concorrenza

- Pegno senza spossessamento (l. 401/1985 e l. 122/2001);
- Cambiale agraria (art. 43 TUB);
- Privilegio agrario (art. 44 TUB).
- Anche la non applicazione, a livello di diritto dell'UE, delle regole sulla concorrenza previste per le altre imprese costituisce un'eccezione alla regola generale (si v. l'art. 42, gli artt. 101-109 TFUE, gli artt. 36 e 39 reg. 1305/2013 e l'art. 209 reg. 1308/2013).

Statuto del coltivatore diretto

Lo statuto del coltivatore diretto, soggetto individuato con definizioni diverse, contenute nel c.c. e nella legislazione speciale, è andato aumentando d'interesse e di contenuti con l'evolversi di quest'ultima, che prevede molteplici agevolazioni fra le quali si possono ricordare le principali, e cioè:

- un trattamento previdenziale a costi ridotti;
- la possibilità di accedere a finanziamenti per l'acquisto della proprietà terriera;
- un trattamento fiscale agevolato in caso di acquisto di terreni;
- il diritto di prelazione nell'acquisto di terreni agricoli;
- contratti agrari con regole più favorevoli di quelle previsti per i non coltivatori diretti;
- la possibilità di scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi (art. 2139 c.c.).



Statuto dell'IAP

Lo statuto dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ha perso la posizione di privilegio che gli era stata assegnata dal diritto comunitario, il quale oggi non l'utilizza più per individuare i soggetti meritevoli di godere di incentivi finanziari; tuttavia la definizione resta ai fini del diritto interno, nazionale e regionale.

Collegati all'acquisizione della qualifica di IAP vi sono, infatti, numerosi trattamenti di miglior favore rispetto a quelli previsti per chi sia un imprenditore agricolo senza ulteriori qualificazioni.

